

REGOLAMENTO INERENTE L'ATTIVITA' DI DOCENZA RESA IN CONVENZIONE DAGLI OPERATORI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO DELL'A.S.L. DI BERGAMO A FAVORE DI ENTI PUBBLICI, UNIVERSITA', OO.SS., ASSOCIAZIONI DATORIALI, AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE DALLA REGIONE LOMBARDIA, SOCIETA' CHE ORGANIZZANO ESCLUSIVAMENTE CORSI DI FORMAZIONE

1. SCOPO

Scopo del presente regolamento è la definizione delle procedure interne inerenti le attività di docenza svolte dal personale del DPM a favore di committenti esterni, disciplinate con atti convenzionali deliberati dall'ASL, tenendo conto del "Regolamento Aziendale in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali (art. 53 D.lgs 165/01 aggiornato alla L.190/2012)" e delle direttive emanate dalla Direzione del Dipartimento di Prevenzione Medico.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutto il personale del DPM assegnato a strutture che svolgono funzioni di "organo di controllo", per le attività di docenza disciplinate da atto convenzionale tra ASL e committenti esterni (Enti pubblici, Università, OO.SS., Associazioni datoriali, Agenzie formative accreditate dalla Regione Lombardia, Società che organizzano esclusivamente corsi di formazione).

Con il termine "docenza" si intende l'attività finalizzata a fornire e sviluppare le competenze tecniche degli operatori di Istituzioni pubbliche e private, Associazioni di categoria e, in generale, di soggetti che svolgono attività di interesse collettivo.

3. RIFERIMENTI

- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.
- Regolamento aziendale Attività di docenza svolta da Dirigenti (Delibera ASL n. 49 del 6/02/2007)
- Regolamento del DPM (Delibera ASL n. 1250 del 14/11/2013)
- Regolamento aziendale in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali (Delibera ASL n. 110 del 31/01/2014)
- Direttive del DDPM del 4.09.2013 e del 31.01.2014
- D.Lgs 81/2008 articolo 10 e s.m.i.
- Circolare Regionale 21/San/2006 ad oggetto "attuazione dell'accordo per la formazione degli addetti e dei responsabili SPP – D.lgs. n. 195/03";
- Nota Regionale H1/2008.0021498 del 30/05/2008: "D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Primi indirizzi."
- Circolari regionali applicative degli accordi Stato-Regione in materia

4. RESPONSABILITA'

Nel presente regolamento sono previste responsabilità specifiche per:

- a) *Il personale incaricato delle attività di docenza in regime di convenzione*: in particolare è loro vietato di effettuare docenza nei confronti dei soggetti organizzatori del corso, nel caso in cui fra i partecipanti vi siano insediamenti che siano stati oggetto di azioni di vigilanza da parte del Servizio dell'ASL, competente per materia, nei 12 mesi precedenti l'inizio del corso, inoltre non potranno effettuare azioni di vigilanza ordinaria (mentre sono consentiti ovviamente interventi che rivestano carattere di urgenza/emergenza) nei confronti degli stessi nei 12 mesi successivi il termine del corso. Tali divieti valgono anche per i corsi organizzati da "Agenzie formative" ubicate fuori provincia, quando fra i partecipanti vi siano imprese o loro unità operative che abbiano sede nel territorio della provincia di Bergamo.
- b) *I Responsabili di Struttura del DPM*: sono incaricati di verificare il rispetto del Regolamento Aziendale e delle Direttive della Direzione del DPM, ponendo in atto le azioni e i controlli dovuti.
- c) *Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico*: deve assicurare l'opportuna supervisione sull'applicazione del presente regolamento.

5. MODALITA' OPERATIVE

Il committente trasmette specifica richiesta di convenzione al Responsabile dell'Area o, per lo PSAL, al Responsabile del Servizio, il quale verificata la presenza dei requisiti necessari per l'attivazione della convenzione, incarica l'operatore amministrativo della gestione dell'istruttoria relativa alla predisposizione della convenzione e del relativo iter deliberativo.

Successivamente, il committente trasmette: il piano generale del corso, il titolo e il contenuto di massima delle lezioni, le date, la sede e gli orari delle docenze richieste.

Il Responsabile dell'Area o, per lo PSAL, il Responsabile del Servizio, procede all'assegnazione degli incarichi di docenza agli operatori che risultano regolarmente iscritti nell'albo aziendale dei formatori e in possesso delle competenze specifiche richieste, assicurando un'equa turnazione e tenendo conto di quanto stabilito al punto 4 Responsabilità lettera a).

Al termine di ciascun corso, il committente invia al Responsabile dell'Area o, per lo PSAL, al Responsabile del Servizio, il rendiconto delle ore di docenza effettuate da parte dei singoli operatori dell'ASL. Il Responsabile effettua le verifiche e i riscontri dovuti, al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento, e trasmette all'amministrativo le ore di docenza per ciascun operatore per le quali può essere compilata la "richiesta di emissione fattura e successiva liquidazione" che verrà trasmessa agli uffici competenti.

6. VINCOLI E LIMITAZIONI PER ATTIVITA' DI DOCENZA IN CONVENZIONE

Tutti gli incarichi per attività di docenza su materie di competenza del DPM, devono essere autorizzati dal Responsabile dell'Area o per lo PSAL dal Responsabile del Servizio, nel rispetto dei seguenti obblighi e/o vincoli:

- il committente richiedente la prestazione deve essere accreditato dalla Regione Lombardia per tutti i casi richiesti dalla norma;



- la docenza richiesta deve essere rivolta a personale proveniente da più Imprese o Enti, ad esclusione di iniziative svolte direttamente per Pubbliche Amministrazioni;
- le attività rivolte ai lavoratori e loro rappresentanti devono essere organizzate in collaborazione con gli organismi paritetici, come previsto all'art. 37 c.12 del D.Lgs 81/08;
- devono essere assicurate prioritariamente le esigenze di servizio;
- la docenza deve essere effettuata al di fuori dell'orario di lavoro; per "fuori orario di lavoro" si intende il tempo in cui il dipendente non è presente, con timbratura, in Azienda;
- sono vietati gli incarichi presso singole imprese, strutture sanitarie o socio-sanitarie private accreditate e singoli istituti scolastici; non potranno altresì stipularsi convenzioni con società o studi professionali che, oltre all'organizzazione di corsi di formazione, svolgano anche consulenze di qualsiasi tipo nei confronti delle imprese della provincia;
- il docente incaricato cura la trasmissione, al proprio Responsabile di Struttura e al Responsabile di Area o, per lo PSAL, al Responsabile di Servizio, dell'elenco delle imprese partecipanti all'iniziativa.

6.1 Operatori ammessi alla docenza in convenzione

Requisiti dei docenti:

- l'operatore non si deve trovare in situazione di debito orario;
- l'operatore non deve avere cointeressi di qualsiasi natura con il committente;
- l'operatore deve essere iscritto all'albo aziendale dei formatori;
- l'operatore deve essere in possesso delle competenze/conoscenze specifiche richieste.

Il Responsabile di Area o, per lo PSAL, il Responsabile di Servizio, individua gli operatori ammessi alla docenza per singola convenzione secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Tale individuazione dovrà assicurare:

- l'assegnazione degli incarichi solo agli operatori regolarmente inseriti nell'albo aziendale dei formatori;
- l'adeguata professionalità e competenza tecnica specifica nella materia oggetto di docenza;
- l'equa turnazione del personale, compatibilmente con la disponibilità offerta dagli operatori e le competenze specifiche degli stessi.

Allo scopo di consentire la partecipazione all'attività di docenza a tutti gli operatori del DPM interessati, la Direzione del DPM trasmetterà periodicamente la documentazione utile alla raccolta dei nominativi.

